

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 12/04/2018

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 27/09/2017, parte ricorrente, in data 21/11/2017, ha proposto ricorso, rappresentando di aver ottenuto dall'intermediario resistente, col quale intrattiene da anni diversi rapporti, la sospensione del finanziamento n. ***413. Ciononostante, l'intermediario, con nota dell'ottobre 2016, ha ingiustificatamente richiesto il versamento di 9 rate in relazione a tale finanziamento; successivamente, la società provvedeva al versamento di € 5.000,00, imputandolo, tra l'altro, al pagamento degli interessi relativi al finanziamento in parola. In base all'analisi degli estratti conto di tutti i rapporti in essere, la società ricorrente ritiene che sussista un debito dell'intermediario nei propri confronti. Afferma infatti che *«sono stati applicati interessi in misura ultralegale e condizioni economiche per massimo scoperto, per interessi, per valute, per commissioni e spese non conformi alle clausole contrattuali ed alla normativa vigente nel periodo di riferimento e/o superiori al tasso medio globale previsto dalla L. 108/96»*. Rileva inoltre che, a causa di una erronea gestione da parte dell'intermediario, la provvista relativa alle fatture è stata riversata sul conto n. ***42 e non sul conto ***809, facendo così emergere un saldo negativo su quest'ultimo. Tali condotte, prosegue, unitamente alla illegittima richiesta di rientro in ragione di € 73.499,70 relativamente al finanziamento n. ***413 e di €20.740,00 relativamente al conto n. ***42, nonché di € 15.000,00 relativamente al conto n.***809, hanno danneggiato e continuano a danneggiare la società ricorrente. Rappresenta inoltre che in data 1/06/2017, a seguito di trattative volte al componimento della vertenza, l'intermediario deliberava in favore della società quanto segue (mail del 5/06/17): *«- concessione da parte della Banca di euro*

10.000 in forma di apertura di credito in c/c; - concessione da parte della Banca di euro 30.000 in forma di anticipo fatture con notifica e accettazione del credito; - azzeramento dell'attuale debito BT pari a 30.650 euro; - ulteriore versamento di euro 5.000 da parte della Banca da portare a deconto delle rate arretrate di [intermediario terzo] (attualmente 20.000 euro circa di rate arretrate); - rinnovo alla pari e allungamento di un biennio (1/2022 => 1/2024) del finanziamento garantito da [intermediario terzo] previo nullaosta del Fondo ex L. 662/96. - il tutto subordinato a sottoscrizione atto transattivo e rinuncia alle azioni legali da parte della [società ricorrente]». L'intermediario terzo (garante), con delibera del 28/07/2017, ha acconsentito all'allungamento del finanziamento n. ***413 fino al gennaio 2024. Ciononostante, afferma la ricorrente, l'intermediario resistente non ha sinora provveduto a dare esecuzione al citato deliberato. Anzi, nel pieno delle trattative, con lettera del 15/09/2017, l'intermediario ha comunicato alla società ed ai soci il recesso dal rapporto di conto corrente n. ***42, intimando la copertura della somma di € 16.436,69, entro 5 giorni dalla ricezione, in palese violazione dell'art. 1845 c.c. e del contratto di conto corrente. Tutti questi comportamenti, conclude, esprimono grave male fede ed espongono la banca a responsabilità precontrattuale. Segnala infine il gravissimo comportamento dell'intermediario, il quale illegittimamente e inaspettatamente, a seguito della lettera del 15/09/2017, ha effettuato, in data 19/09/2017, una segnalazione alla Centrale rischi in violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi, non avendo la società mai ricevuto il necessario preavviso almeno 15 giorni prima della segnalazione, come previsto dal citato articolo del Codice Deontologico e dall'art. 125, comma 3, TUB. Per di più, la Banca non ha ottemperato alla richiesta di invio di tutti gli estratti conto e dei contratti; da ultimo, ha inviato invece documenti di sintesi relativi a contratti mai sottoscritti dalla ricorrente. Tutti questi comportamenti, conclude la società, oltre ad essere scorretti, dimostrano la grave mala fede dell'intermediario e hanno creato gravissimo nocumento alla ricorrente. L'intermediario si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 16/01/2018 ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso: a) per genericità/natura consulenziale delle domande, sul rilievo che la ricorrente formula delle istanze estremamente generiche, con argomentazioni confuse e prive di qualsivoglia valido riscontro documentale; la richiesta restitutoria, in particolare, non viene definita né nell'*an*, né nel *quantum*; b) per incompetenza per valore dell'Arbitro: osserva in proposito che la ricorrente richiede il risarcimento del danno «per Euro 150.000 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta equa», in contrasto con le Disposizioni ABF (sez. I, § 4; sez. VI, §2), le quali escludono la competenza dell'Arbitro qualora la richiesta della ricorrente abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, superiore ad € 100.000,00. Nel merito, l'intermediario precisa, in punto di fatto, che la società ricorrente aveva in essere molteplici rapporti: un finanziamento, un conto corrente e un rapporto di anticipo fatture. Rappresenta che, nel corso del 2016, la ricorrente si è resa inadempiente al rimborso del finanziamento, il che ha portato a numerosi solleciti di pagamento, anche unitamente alla richiesta di rientro dagli utilizzi in essere sul conto corrente n. ***42 e sul conto anticipi fatture n. ***809. I successivi tentativi di addivenire ad un accordo volto ad una soluzione concordata non giungevano a perfezione, anche a causa della situazione debitoria della ricorrente. Nel frattempo, l'intermediario, in data 15/09/2017 recedeva dal rapporto di conto corrente e procedeva alla segnalazione a sofferenza della ricorrente in Centrale Rischi (cfr. comunicazione del 26/09/2017). Precisa ancora, in relazione alla supposta sospensione del finanziamento, che la stessa non si è mai perfezionata, poiché non sussistevano i necessari requisiti. In punto di diritto, ferme le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritiene non assolto l'onere probatorio gravante in capo alla ricorrente (art. 2697 c.c.), non avendo questi provato i fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto. Ciò vale

ancor più in relazione alla richiesta di risarcimento del danno, avendo l'Arbitro, nel solco della giurisprudenza ordinaria, chiarito che il pregiudizio risarcibile, conseguente all'evento lesivo, deve essere dimostrato nella sua esistenza e non solo apoditticamente affermato. Aggiunge che l'iscrizione in CR è avvenuta a seguito di una valutazione complessiva della situazione finanziaria della società, nel rispetto della normativa applicabile della Banca d'Italia; non è conferente, inoltre, il richiamo della ricorrente al "Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati", non applicandosi lo stesso alla Centrale Rischio. Infine, l'intermediario osserva, quanto alla richiesta volta ad obbligarlo a contrarre, che, come più volte ribadito dall'Arbitro, non può sussistere un dovere in tal senso, dipendendo la decisione di entrare in una relazione contrattuale da autonome valutazioni circa il rischio di credito. Né – conclude – può attribuirsi alcuna responsabilità alla banca per le trattative volte alla soluzione bonaria della vicenda, essendo anzi il ricorrente ad aver tenuto un comportamento apertamente conflittuale, sfociato nella presentazione del ricorso in esame. Con repliche del 07/02/2018, il ricorrente anzitutto evidenzia come la sospensione del finanziamento n. ***413 sia provata dal documento di sintesi, già allegato al ricorso, ove si legge che *"il presente finanziamento è stato oggetto di sospensione per un massimo di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate"*. Osserva inoltre che il diritto al risarcimento del danno è maturato per effetto dei comportamenti scorretti tenuti dalla banca (come il recesso dal conto corrente in violazione dell'art. 1845 c.c. e l'illegittima segnalazione in CR); né può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore, in quanto la richiesta comprendeva anche la "misura minore" del danno ritenuta equa, di modo che l'Arbitro potrà condannare, se del caso, al pagamento di somme in misura inferiore, nel rispetto della propria competenza.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, il ricorrente chiede: 1) la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dall'intermediario per le causali indicate in ricorso; 2) la cancellazione dalla Centrale Rischio; 3) in estremo subordine, che venga data esecuzione al deliberato comunicato con mail del 5 giugno 2017; 4) in ogni caso, la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni patiti e patienti, conseguenti alle condotte illegittime perpetuate ed alla illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischio, per € 150.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta equa. La resistente chiede che il ricorso: 1) in via pregiudiziale, sia dichiarato inammissibile; 2) in via principale, sia rigettato in quanto infondato. Prima di passare all'esame del merito del ricorso, il Collegio preliminarmente deve soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità formulate dall'intermediario resistente. Sul punto, si rileva che, per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua genericità/natura consulenziale, la stessa appare fondata quantomeno in relazione alla richiesta formulata dal ricorrente *sub* 1 (restituzione di tutte le somme indebitamente versate). Il ricorrente, infatti, si limita solo ad affermare l'applicazione da parte dell'intermediario di oneri illegittimi o non previsti dal contratto sottoscritto (interessi in misura ultralegale; commissioni di massimo scoperto; interessi, valute, commissioni e spese non conformi alle clausole contrattuali ed alla normativa vigente e/o superiori al tasso medio globale previsto dalla L. 108/96) oltre all'accreditamento di un pagamento su un conto diverso da quello corretto. Nel contempo non fornisce alcuna precisazione né produce alcuna evidenza documentale a supporto probatorio della domanda stessa (es. estratti conto; contratto di conto corrente, ecc.). Così facendo, il ricorrente viene a sollecitare al Collegio un'attività di tipo consulenziale, sostitutiva dell'onere di specifica allegazione e prova gravante sull'interessato, che esula

dalle funzioni e dalla competenza dell'Arbitro, come definite dalle *'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' di Banca d'Italia* (cfr., ex multis, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 7854/2015, n. 10003/2016, n. 1430/2016; da ultimo Coll. Bari, n. 5829/2017). Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente *sub 1* possa qualificarsi come esplorativo/consulenziale e, in quanto tale, vada dichiarata inammissibile. In relazione alla seconda eccezione di inammissibilità (incompetenza per valore), si osserva che il ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti *«per euro 150.000 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta equa»* (domanda *sub 4*); a tale somma, inoltre, va aggiunto quanto richiesto, senza quantificazione, a titolo di *«restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla Banca»* (domanda *sub 1*). L'osservazione della ricorrente – secondo cui la domanda, estendendosi anche alla *“misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”*, rientrerebbe nella competenza per valore dell'Arbitro – appare in contrasto con quanto affermato, seppure nel differente contesto del processo civile, dalla giurisprudenza ordinaria. La Suprema Corte ritiene infatti che *«in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, dopo la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa", il valore della domanda medesima, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all'importo specificato, e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile forense e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria»* (così Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2011, n. 7255). Sul punto, si rammenta anche quanto statuito dal Collegio di Napoli, decisione n. 10119/16, secondo cui: *“al di là della considerazione che la domanda originariamente presentata era volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno per un importo senz'altro eccedente la competenza dell'ABF, e che la limitazione è stata introdotta solo a valle dell'eccezione di incompetenza formulata dall'intermediario, il punto che appare decisivo è che anche nella nuova formulazione la dichiarazione di «voler contenere l'importo del ricorso in oggetto entro il limite di valore di € 100.000,00» sembra avere carattere meramente formale e in realtà sottendere la chiara volontà del ricorrente di ottenere che la cognizione da parte del Collegio che estenda alla vicenda nella sua interezza, con sostanziale disapplicazione e superamento dello stesso limite imperativamente sancito. Sotto questo profilo sembra, insomma, al Collegio, che quello che si presenta nella specie sia un tipico caso suscettibile di essere regolato in base al principio affermato dall'ABF-Collegio di coordinamento nella decisione n. 3169/2014, ai sensi del quale il limite di valore preclude «altresì la cognizione di quelle domande che pur formalmente aventi ad oggetto l'accertamento di diritti o obblighi che abbiano ad oggetto prestazioni di valore superiore alla soglia, siano strumentalmente ed esclusivamente finalizzate all'esercizio di azioni volte alla condanna dell'intermediario per importi superiori a 100.000 euro»*. Tra l'altro, nel caso di specie, non sembra nemmeno che, in sede di repliche, la ricorrente abbia inteso limitare la domanda nei limiti di competenza per valore dell'Arbitro. *Res sic stantibus*, anche la domanda formulata dal ricorrente *sub 4* va dichiarata inammissibile. Passando ora all'esame del merito del ricorso, occorre svolgere preliminarmente alcune osservazioni su due censure mosse dalla ricorrente al comportamento dell'intermediario, diverse da quelle, del tutto generiche, già sopra richiamate con riferimento alla domanda *sub 1*). In primo luogo, si rammenta che il ricorrente lamenta di essersi visto richiedere, nell'ottobre 2016, il versamento di 9 rate,

nonostante la sospensione del pagamento del mutuo n. ***413; si osserva che il ricorrente risulta aver formulato, in data 28/01/2016, una richiesta di sospensione del mutuo per 18 mesi; agli atti, peraltro, non si rinviene alcun atto di accettazione da parte dell'intermediario; a sostegno della propria affermazione, la ricorrente produce un rendiconto datato 03/03/2016, ove si legge che *«a fronte di Sua/Vostra richiesta, il presente finanziamento è stato oggetto di sospensione per un massimo di 12 mesi [...] Tale operazione è stata effettuata a norma dell'«Avviso comune» per la sospensione del debito delle Piccole e medie Imprese verso il sistema creditizio sottoscritto il 3/8/2009»*; tuttavia, si deve rilevare che il rendiconto in esame si riferisce al periodo gennaio-dicembre 2015. In secondo luogo, si rileva che il ricorrente lamenta l'illegittimità del recesso da parte dell'intermediario dal rapporto di conto corrente n. ***42, con intimazione del pagamento di € 16.436,69 entro 5 giorni, per violazione dell'art. 1845 c.c. e del contratto di conto corrente (cfr. lettera del 15/09/2017); tuttavia, in atti non è a disposizione il contratto stipulato tra le parti, e pertanto non è possibile verificare la presenza di eventuali previsioni negoziali in tema di recesso; l'intermediario, quantomeno nella lettera succitata, non precisa alcuna "giusta causa" del recesso; il termine di 5 giorni appare più breve dei termini previsti dall'art. 1845 c.c. (che peraltro possono essere derogati in presenza di giusta causa o di espresse previsioni negoziali). Fatte queste opportune precisazioni, si rileva che tali censure non sfociano in una specifica domanda, bensì, appaiono convergere in quella risarcitoria, inammissibile per i motivi sopra esposti. Venendo poi all'esame delle altre singole richieste, si osserva che la domanda di cancellazione dalla Centrale Rischi formulata dal ricorrente *sub 2)*, sembra fondarsi sulla violazione, da parte dell'intermediario, delle garanzie procedurali e non sulla mancanza del presupposto sostanziale. Nel caso di specie, si osserva che, come dichiarato dallo stesso intermediario, la ricorrente è stata avvisata della segnalazione in CR, avvenuta il 19/09/2017, solo con una nota datata 26/09/2017. Tuttavia, si rileva che alla fattispecie in esame non risulta applicabile l'art. 125 TUB. Invero, come rilevato anche dal Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. Coord. n. 4140/15), *«l'art.125, comma 3 del TUB, a sua volta, prevede che i finanziatori debbano informare preventivamente il "consumatore" la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, sicché detta norma, inserita nel capo II relativo al "Credito ai consumatori", non sembra minimamente contemplare le persone giuridiche (ubi lex voluit, dixit). E non par dubbio che le richiamate disposizioni, avendo natura "speciale", sono di stretta interpretazione e perciò insuscettibili di applicazione estensiva nei confronti di soggetti diversi, come le persone giuridiche, del tutto estranei al sistema concluso del credito ai consumatori»*. Del pari inconferente appare il richiamo dell'art. 4, co. 7 del *"Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati"* perché nella specie non si verte in tema di segnalazioni in SIC, ma in Centrale dei Rischi bancari gestita da Banca d'Italia, laddove, tra l'altro, è lo stesso art. 1, co. 6 del predetto codice a precisare: *"Il presente codice non riguarda i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia"*. Nel caso di specie, trovano, invece, applicazione le Istruzioni della Banca d'Italia sulla Centrale dei rischi (di cui alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991), ove viene previsto che *«[g]li intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza»* (cap. II, sez. II, § 1.5). Ora, per costante giurisprudenza dell'Arbitro, peraltro, l'informativa prevista dalle citate Istruzioni non è presupposto di legittimità delle segnalazioni in CR, ma oggetto di un mero obbligo, la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio, quale comportamento lesivo delle regole di correttezza e buona fede, ove sia fornita la prova che l'omissione di tale adempimento abbia arrecato pregiudizio al segnalato (cfr., *ex multis*,

Coll. Roma, n. 260/16 e n. 5964/16; Coll. Napoli, n. 5488/15 e n. 6314/2016; Coll. Bari, n. 309/18). Alla luce di quanto sopra esposto, la predetta domanda non può trovare accoglimento. Venendo, infine, all'esame della richiesta di dare esecuzione alla delibera comunicata con mail del 5 giugno 2017, formulata dal ricorrente *sub* 3), osserva il Collegio che le condizioni contenute nella medesima erano subordinate alla sottoscrizione di un atto transattivo e alla rinuncia alle azioni legali da parte della società ricorrente. Invero, non vi è prova in atti che le parti abbiano concluso tra di loro una transazione; né che la società abbia proceduto ad una tale rinuncia. Qualora, poi si volesse ritenere che la domanda formulata dal ricorrente sia finalizzata a sancire l'obbligo dell'intermediario a contrarre un simile accordo transattivo (come sembra ritenere l'intermediario nelle proprie controdeduzioni), si rileva che questo Arbitro si è più volte espresso sul punto, ritenendo che, in assenza di puntuali disposizioni normative o negoziali, non possa ritenersi sussistente, nel nostro ordinamento, un obbligo generale di contrarre in capo all'intermediario. L'inesistenza di un tale obbligo è desumibile dai principi generali dell'ordinamento e, in particolare, dal riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica, nonché, a contrario, dall'art. 2597 c.c. che impone solo a chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale l'obbligo di contrattare con chiunque (cfr. Coll. Bari, n. 3099/17; Coll. Napoli, n. 3639/17; Coll. Milano, n. 6953/16; Coll. Roma n. 11269/16, nonché Coll. Coord. n. 6182/13). Pertanto, anche quest'ultima domanda non appare meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato ai sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS